

Scheda n. 337

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011-2013 (DM 44/11)

Personale scolastico - Insegnanti curricolari - Insegnanti di sostegno

Il MIUR ha emanato il [D.M. n° 44/11](#) col quale si indicano le norme per l'inserimento nelle graduatorie permanenti che vengono aggiornate ed hanno validità per i due aa.ss. 2011 sino alla fine del 2013. Però l'art. 9 comma 20 del [Decreto-Legge n° 70/11](#) fissa a 3 anni la validità di tali graduatorie.

Le norme che riguardano i **docenti con disabilità** sono contenute nell'**art. 1** e ribadiscono le solite norme secondo cui la riserva deve essere espressamente richiesta nella domanda e nell'apposto spazio della scheda, pena il depennamento; si ribadisce ancora che può inserirsi per l'aggiornamento solo chi sia disoccupato al momento di presentazione della domanda; la Magistratura ha precisato che chi ha un incarico inferiore ai sei mesi non si considera occupato e che si può essere validamente occupati al momento della nomina, purché disoccupato al momento di presentazione della domanda e sino ai termini di presentazione della stessa.

Si ribadisce che si possono presentare i **titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti entro il 30 Giugno 2011**, anche se dopo la scadenza della presentazione delle domande, facendone riserva.

Sono novità invece il fatto che si possa presentare domanda di incarico in **una sola provincia**, rispetto alle tre consentite in precedenza; ciò a seguito di una sentenza della Corte costituzionale.

Altra novità è costituita dal **diritto di inserirsi in graduatoria secondo il proprio effettivo punteggio** (inserimento a pettine) rispetto al precedente inserimento consentito solo in coda; ciò sempre a seguito della stessa Sentenza e di un ricorso al TAR.

L'**art. 4** riguarda i **docenti per il sostegno** all'inclusione degli alunni con disabilità.

Si ribadisce che vengono formulati per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado tre elenchi in cui vengono inseriti, secondo il punteggio, i possessori di titoli di specializzazione polivalenti, indipendentemente dalle rispettive graduatorie di classe di concorso. I possessori di titoli monovalenti vengono inseriti in un solo elenco.

Per la scuola superiore invece vengono formulati tre elenchi (per i ciechi, per i sordi, per gli psicofisici) per ciascuna delle quattro aree disciplinari in cui vengono suddivise tutte le classi di concorso (linguistica, logico-matematica, scientifica, tecnologica).

Il servizio prestato con il titolo di specializzazione su sostegno vale anche per le graduatorie delle rispettive classi di concorso, mentre non vale se non si è in possesso del titolo di specializzazione.

L'art. 5 riguarda invece le **graduatorie speciali per gli istituti e scuole speciali** per ciechi e sordi.

Valgono per tali graduatorie solo i titoli di specializzazione conseguiti per queste classi speciali di concorso.

Il servizio prestato con il titolo di specializzazione in tali scuole speciali può, a domanda, essere fatto valere anche per le graduatorie per il sostegno in classi e scuole comuni. Ciò è in linea con quanto è sempre stato fatto. Come pure l'obbligo di permanenza su tali classi speciali per almeno un quinquennio.

L'art 10 chiarisce che non possono inserirsi in altre province quanti hanno l'obbligo di permanenza quinquennale su sostegno sino a quando tale obbligo non sia stato adempiuto.

Si precisa che dopo la presentazione delle graduatorie provinciali provvisorie può essere presentato reclamo all'Ufficio Scolastico Provinciale entro **5 giorni per correzione di errori materiali** di inserimento o di punteggio, correzioni che possono intervenire anche d'ufficio per autotutela da parte dell'Amministrazione.

Una volta pubblicate le graduatorie definitive, scattano i **60 giorni per i ricorsi al TAR**.

OSSERVAZIONI

Un problema delicato è quello che riguarda la distinzione netta fra i titoli di specializzazione per il sostegno nelle scuole comuni e quelli per l'insegnamento nelle scuole speciali.

Non vi dovrebbero essere confusioni dal momento che il decreto ne tratta in due distinti articoli, il 4 ed il 5. Ma, siccome l'art. 5 comma 1 stabilisce che ai titoli per l'insegnamento nelle scuole speciali si applica "il presente articolo" e quelli degli articoli precedenti "in quanto compatibili", occorre precisare quali possano essere le compatibilità e le incompatibilità.

Certamente compatibili, come detto, sono le norme circa la legittimità di utilizzazione e del punteggio di servizio prestato nelle scuole speciali da far valere anche nelle graduatorie per il sostegno nelle scuole comuni. Ciò quindi riguarda solo il servizio e non anche il punteggio dei titoli di specializzazione per insegnare nelle scuole ed istituti speciali per ciechi e sordi.

Il problema è determinato dalla circostanza che, mentre con la sospensione delle SSIS, non si sono più svolti corsi di specializzazione per il sostegno nelle scuole superiori, il Ministero ha invece



autorizzato l'attivazione di corsi di specializzazione all'Istituto statale speciale per sordi Magarotto di Roma e per quelli con esso legalmente collegati, come risulta dal D.D.G. prot. n° 18958 dell'11 dicembre 2009.

Siccome tale autorizzazione aveva sollevato perplessità in molte associazioni, specie la FIADDA, associazione dei sordi "oralisti", il MIUR aveva fornito chiarimenti con la Nota prot. n° OODGPER 2020 del 18 febbraio 2010, con la quale si allertavano i Direttori regionali a considerare quei titoli speciali validi solo per le graduatorie ad esaurimento per dette scuole speciali e non anche per quelle per il sostegno nelle scuole comuni.

Pertanto, con questo chiarimento ufficiale, anche se non espressamente richiamato nel decreto in esame, non dovrebbero esservi più problemi e, se ne insorgessero, è sufficiente che gli interessati agli incarichi o immissioni in ruolo nelle scuole comuni presentino immediatamente ricorso contro l'utilizzo illegittimo dei titoli di specializzazione destinati esclusivamente alle scuole speciali, che si volessero pure utilizzare nelle graduatorie per il sostegno nelle scuole comuni.

Altrettanta attenzione dovrebbero porre gli interessati alle graduatorie per il sostegno nelle scuole comuni ai titoli di specializzazione invalidi che furono rilasciati da alcuni enti ed università in applicazione illegittima del Decreto Ministeriale n° 360/98, che furono sanzionati dalla Circolare Ministeriale n° 189/99.

06-06-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it